

N. R.G. 9794/2014



TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice dott. Dario Morsiani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/04/2015
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- osservato che tra la causa pendente avanti il Tribunale di Venezia di cui al doc. 1 di parte convenuta e la presente azione revocatoria non vi è connessione in senso proprio;
- ritenuto che l'art. 3 comma 3 del D.L.vo n. 168/03 si riferisce alla sola connessione propria, perché diversamente, ove il legislatore ha inteso riferirsi anche alla connessione impropria (D.L.vo n. 30/05 art. 134) ha espressamente indicato tale estensione;
- ritenuto quindi che non appare fondata l'eccezione di incompetenza svolta dalla parte convenuta al punto 1 della comparsa di costituzione e risposta;

PQM

assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione di questa ordinanza;

rinvia per l'ammissione delle prove all'udienza del 22.10.2015 ore 9.30 .

Si comunichi.

Vicenza, 13 maggio 2015

Il Giudice
dott. Dario Morsiani

